

**Tabella passaggi di regime attività d'impresa per opzione e compilazione quadro VO Modello IVA 2018**

2016	2017	Comportamento/Note	Opzioni/revoche Mod. IVA 2018	Quadro VO Mod. IVA 2018
Semplificato	<b>Semplificato</b>	Determinazione del reddito: criterio improntato alla cassa (art.66 del TUIR).	Nessuna comunicazione.	
			Opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti – criterio c.d. “Registrazione” (ex art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973).	<b>Rigo VO26, casella 1</b>
Semplificato	<b>Forfetario</b>	Comportamento concludente. Determinazione del reddito: criterio di “cassa” (art. 1 comma 64 Legge n. 190/2014).	Revoca opzione per la determinazione IVA e reddito nei modi ordinari (deroga vincolo triennale - Circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, par. 6.7).	<b>Rigo VO33, casella 2</b>
Semplificato	<b>Ordinario</b>	Comportamento concludente. Determinazione del reddito: criterio di “competenza”.	Opzione per il regime di contabilità ordinaria per le imprese minori (pur in presenza dei requisiti per l'applicazione della contabilità semplificata). L'opzione è vincolante almeno per un triennio (cfr. par. 6.6 della circolare n. 11/E del 13 aprile 2017).	<b>Rigo VO20, casella 1</b>
Ordinario	<b>Ordinario</b>	Determinazione del reddito: criterio di “competenza”	Nessuna comunicazione.	
Ordinario	<b>Semplificato</b>	Comportamento concludente. Determinazione del reddito: criterio improntato alla cassa (art.66 del TUIR).  Verificare opzione determinazione IRAP con metodo del bilancio (art. 3 D.lgs. 446/1997 in luogo dell'art. 5 bis): l'opzione vincola alla contabilità ordinaria per 3 periodi d'imposta	Revoca opzione regime di contabilità ordinaria (deroga al vincolo triennale - Circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, par. 6.7).	<b>Rigo VO20, casella 2</b>
			Revoca opzione regime di contabilità ordinaria (deroga al vincolo triennale - Circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, par. 6.7) + Opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti – criterio c.d. “Registrazione” (ex art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973).	<b>Rigo VO20, casella 2 + Rigo VO26, casella 1</b>
Forfetario	<b>Forfetario</b>	Comportamento concludente. Determinazione del reddito: criterio di “cassa” (art. 1 comma 64 Legge n. 190/2014).	Nessuna comunicazione.	
Forfetario	<b>Ordinario</b>	Comportamento concludente. Determinazione del reddito: criterio di “competenza”.	Opzione per determinazione IVA e reddito nei modi ordinari (pur in possesso dei requisiti per l'applicazione del regime forfetario) + Opzione per il regime di contabilità ordinaria (pur in presenza dei requisiti per l'applicazione della contabilità semplificata). L'opzione è vincolante almeno per un triennio (cfr. par. 6.6 della circolare n. 11/E del 13 aprile 2017).	<b>Rigo VO33, casella 1 + Rigo VO20, casella 1</b>
Forfetario	<b>Semplificato</b>	Comportamento concludente. Determinazione del reddito: criterio improntato alla cassa (art.66 del TUIR).	Opzione per determinazione IVA e reddito nei modi ordinari (pur in possesso dei requisiti per il regime forfetario).	<b>Rigo VO33, casella 1</b>
			Opzione per determinazione IVA e reddito nei modi ordinari (pur in possesso dei requisiti per il regime forfetario) + Opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti – criterio c.d. “Registrazione” (ex art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973).	<b>Rigo VO33, casella 1 + Rigo VO26, casella 1</b>
Minimo	<b>Minimo</b>	Comportamento concludente. Determinazione del reddito: criterio di “cassa” (art. 1 comma 64 Legge n. 190/2014).	Nessuna comunicazione.	
Minimo	<b>Forfetario</b>	Comportamento concludente. Determinazione del reddito: criterio di “cassa” (art. 1 comma 64 Legge n. 190/2014).	Nessuna comunicazione. Al venir meno dei requisiti/decorso del termine per permanere nel regime dei minimi il regime naturale è quello forfetario.	
Minimo	<b>Semplificato</b>	Comportamento concludente. Determinazione del reddito: criterio improntato alla cassa (art.66 del TUIR).	Opzione per determinazione IVA e reddito nei modi ordinari (pur in possesso dei requisiti per il regime forfetario).	<b>Rigo VO33, casella 1</b>
			Opzione per determinazione IVA e reddito nei modi ordinari (pur in possesso dei requisiti per il regime forfetario) + Opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti – criterio c.d. “Registrazione” (ex art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973).	<b>Rigo VO33, casella 1 + Rigo VO26, casella 1</b>
Minimo	<b>Ordinario</b>	Comportamento concludente. Determinazione del reddito: criterio di “competenza”.	Opzione per determinazione IVA e reddito nei modi ordinari (pur in possesso dei requisiti per il regime forfetario) + Opzione per il regime di contabilità ordinaria (pur in presenza dei requisiti per l'applicazione della contabilità semplificata). L'opzione è vincolante almeno per un triennio (cfr. par. 6.6 della circolare n. 11/E del 13 aprile 2017).	<b>Rigo VO33, casella 1 + Rigo VO20, casella 1</b>